

ECOLABEL PER CALZATURE



MANUALE TECNICO
ISPRA

per ulteriori informazioni:

ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Servizio per le Certificazioni Ambientali- Settore Ecolabel

via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA

Fax: (06) 500 720 78

e-mail: ecolabel@isprambiente.it

www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/



ISPRA

**MANUALE TECNICO ECOLABEL
PER CALZATURE**

INDICE

Cap. 1	SCOPO E USO DEL MANUALE	pag. 4
Cap. 2	DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI PRODOTTO CALZATURE	pag. 4
Cap. 3	REQUISITI GENERALI	pag. 4
Cap. 4	UNITÀ FUNZIONALE	pag. 4
Cap. 5	TERMINI E DEFINIZIONI	pag. 5
Cap. 6	TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI PER CALAZATURE	pag. 6-9
Cap. 7	ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE	pag. 10-11
	FORMULARIO TECNICO	pag. 12-34
	MODELLI DI DOCUMENTAZIONE PER IL RICHIEDENTE	pag. 35-44

1. SCOPO E USO DEL MANUALE

Questo manuale ha lo scopo di fornire le informazioni e la documentazione necessarie per realizzare il dossier tecnico da allegare alla domanda di assegnazione dell'Ecolabel per i prodotti tessili.

Il manuale è suddiviso in 7 capitoli e due sezioni, costituite dal formulario tecnico e dai modelli di documentazione da compilare e da presentare.

Infine, sono allegati la lista dei laboratori accreditati e la [Decisione della Commissione 2009/563/CE](#) per le calzature pubblicata sulla GUCE L 196.

2. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI PRODOTTI

Il gruppo prodotti per il quale è possibile richiedere l'Ecolabel ai sensi della Decisione della Commissione 2009/563/CE sono:

tutti gli articoli di abbigliamento destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di una suola fissa a contatto con il terreno. Le calzature non devono contenere componenti elettriche o elettroniche.

3. REQUISITI GENERALI

Per ottenere il marchio di qualità ecologica europeo, calzature devono soddisfare i criteri Ecolabel intesi a:

- limitare il livello di residui tossici,
- limitare le emissioni di composti organici volatili
- promuovere prodotti più durevoli.

4. UNITÀ FUNZIONALE

L'unità funzionale è un paio di calzature. Le regole si basano sulla misura di 40 punti di Parigi. Per le scarpe per bambini le regole si applicano alla misura di 32 punti di Parigi (o alla misura massima, se è inferiore a 32 punti di Parigi).

Per l'applicazione dei criteri non sono prese in considerazione le componenti della tomaia di peso inferiore al 3% della tomaia intera, né le componenti della suola di peso inferiore al 3% della suola esterna intera.

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Nel seguito vengono riportate le definizioni utilizzate per il gruppo di prodotti calzature:

Calzature casual: Calzature in apparenza simili alle calzature sportive ma progettate per le attività di tempo libero.

Calzature da bambino: Calzature che vanno dalla misura 23 alla 28 (punti Parigi).

Calzature moda (uomo e donna): Calzature disegnate e progettate per avere un'aspettativa di vita limitata, ma di tendenza. Progettate per un uso leggero. Lo stile è il parametro più importante.

Calzature: Tutti gli articoli di vestiario progettati per proteggere e coprire il piede con una suola esterna fissa che stia in contatto con il terreno.

Calzature sportive: Calzature disegnate e progettate come adatte alle attività di tempo libero o da indossare durante attività sportive non agonistiche (jogging, sport occasionali con racchette o giochi da cortile come la pallacanestro e per l'allenamento generale).

Calzature indoor (per ambienti interni: uomo, donna e bambino): Calzature disegnate e progettate come aventi una durata e un comfort adeguati da indossare per casa. Non adatte per l'uso come una calzatura da città e per dare protezione a causa di tempo inclemente.

Calzature per infanti: Calzature disegnate e progettate per l'uso quotidiano di bambini tra le misure da 16 a 22 (punti Parigi).

Calzature per uso professionale: Calzature che hanno caratteristiche di protezione per proteggere il piede da danni che possono essere causati da incidenti sul lavoro.

Punti Parigi: Unità di misura della lunghezza di una calzatura pari a 6.6 mm. Ogni aumento in lunghezza corrisponde ad un aumento in larghezza di 5 mm.

Calzature specialistiche contro il freddo: Calzature disegnate e progettate per dare protezione specifica al piede durante l'uso a temperature sotto lo 0 e nel ghiaccio o neve o su superfici gelate. Anche adatte in ambienti freddi e per attività escursionistiche.

Calzature da città (uomo e donna): Calzature disegnate e progettate per l'uso quotidiano in ufficio, per la spesa o ambienti simili. Solitamente la durata ed il comfort sono più importanti del design e della moda.

Calzature resistenti all'acqua: Calzature in grado di prevenire l'ingresso dell'acqua per almeno un'ora in condizioni climatiche inclementi per un periodo di almeno tre mesi.

6. TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI PER CALZATURE

Nella seguente tabella sono riportati in modo sintetico i criteri che devono essere soddisfatti per l'ottenimento del marchio Ecolabel. Il richiedente deve sempre far riferimento alla Decisione 2009/563/CE per calzature pubblicata su GUCE L 196. Nella colonna "requisiti" sono riepilogati i valori di riferimento per ciascun criterio e nella colonna "verifica della conformità" devono essere indicati i rapporti di prova, il calcolo o/e le dichiarazioni che il richiedente deve allegare al dossier tecnico per ottenere l'Ecolabel.

N°	CRITERI ECOLOGICI	REQUISITI	VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
1	Residui nel prodotto finale (punto 1a GUCE L 196/29)	Nel prodotto finale deve essere assente il cromo VI.	
2	Residui nel prodotto finale (punto 1b GUCE L 196/29)	Nei materiali utilizzati per l'assemblaggio del prodotto o nel prodotto finale devono essere assenti arsenico, cadmio e piombo.	
3	Residui nel prodotto finale (punto 1c GUCE L 196/29)	La formaldeide libera e idrolizzata contenuta nelle componenti della calzatura non deve essere superiore ai seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> – nei materiali tessili: non rilevabile, – nel cuoio: 150 ppm. 	
4	Riduzione del consumo idrico (soltanto per la concia del cuoio e delle pelli) (punto 2 GUCE L 196/30)	Per la concia del cuoio e delle pelli non si devono superare i seguenti limiti di consumo idrico: <ul style="list-style-type: none"> – per il cuoio: 35 m³ /t, – per le pelli: 55 m³ /t. 	

N°	CRITERI ECOLOGICI	REQUISITI	VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
5	Emissioni derivanti dalla produzione del materiale (punto 3a GUCE L 196/30)	<p>Se le acque reflue degli impianti di concia del cuoio e delle pelli e delle industrie tessili sono scaricate direttamente in acqua dolce, il contenuto di domanda chimica di ossigeno (COD) non deve superare 250 mg COD per 1 litro di acqua scaricata.</p> <p>Tale criterio non si applica se le acque reflue degli impianti di concia del cuoio e delle pelli sono scaricate in un impianto/infrastruttura comunale di acque reflue, purché si possa dimostrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – che è autorizzato lo scarico di acque reflue dall'impianto di concia del cuoio e delle pelli nel sito comunale delle acque reflue, – che l'infrastruttura comunale di trattamento delle acque reflue è operativa e che il successivo scarico delle acque trattate nel sistema di acqua dolce soddisfa le norme minime comunitarie di cui alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio 	
6	Emissioni derivanti dalla produzione del materiale (punto 3b GUCE L 196/30)	<p>le acque reflue degli impianti di concia dopo il trattamento devono contenere meno di 1 mg di cromo (III)/l.</p>	
7	Utilizzo di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto) (punto 4a GUCE L 196/30)	<p>Non devono essere impiegati pentaclorofenolo (PCP) né tetraclorofenolo (TCP) né i loro sali ed esteri.</p>	
8	Utilizzo di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto) (punto 4b GUCE L 196/30)	<p>Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possano originare una delle ammine aromatiche indicate nella Decisione.</p> <p>Per i materiali tessili: limite 30 ppm</p> <p>Per il cuoio: limite 30 ppm</p>	

N°	CRITERI ECOLOGICI	REQUISITI	VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
9	Utilizzo di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto) (punto 4c GUCE L 196/31)	Le N-nitrosammine indicate nella Decisione non devono essere rilevabili nelle componenti in gomma:	
10	Utilizzo di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto) (punto 4d GUCE L 196/31)	Nel cuoio, nella gomma e nelle componenti tessili non devono essere utilizzati i cloroalcani C10-C13.	
11	Utilizzo di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto) (punto 4e GUCE L 196/31)	Non si devono utilizzare coloranti che rispondano ai criteri per essere classificati come cancerogeni, mutageni tossici per la riproduzione, rischiosi/pericolosi per l'ambiente con le frasi di rischio indicate nella Decisione.	
12	Utilizzo di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto) (punto 4f GUCE L 196/32)	Non si devono utilizzare l'alchilfenol etossilato (APE) né il perfluorooctano sulfonato (PFOS).	
13	Utilizzo di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto) (punto 4g GUCE L 196/32)	Non si devono utilizzare coloranti che rispondano ai criteri per essere classificati come sensibilizzanti per la cute (R43). (Regole di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE o alla direttiva 1999/45/CE).	
14	Utilizzo di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto) (punto 4h GUCE L 196/32)	Ftalati: si possono utilizzare nel prodotto soltanto ftalati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e non sono stati classificati con le seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 e R52/53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE. Inoltre, non sono consentiti nel prodotto il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisododecile)	

N°	CRITERI ECOLOGICI	REQUISITI	VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
15	Utilizzo di sostanze pericolose (fino al momento dell'acquisto) (punto 4i GUCE L 196/32)	Biocidi: è consentito l'utilizzo soltanto di prodotti biocidi contenenti sostanze attive biocide incluse nell'allegato I A della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e autorizzate per l'utilizzo nelle calzature.	
16	Utilizzo di composti organici volatili (COV) nell'assemblaggio finale delle calzature (punto 5 GUCE L 196/32)	L'utilizzo totale di VOC nella produzione finale di calzature non deve superare, in media, 20 grammi di VOC per paio.	
17	Consumo energetico (punto 6 GUCE L 196/32)	Si deve dichiarare il consumo di energia nella fase di fabbricazione.	
18	Imballaggio del prodotto finale (punto 7 GUCE L 196/32)	Se per l'imballaggio finale delle calzature si utilizzano scatole di cartone, queste devono essere costituite al 100 % da materiale riciclato. Se per l'imballaggio finale delle calzature si utilizzano scatole di plastica, queste devono essere costituite almeno al 75 % da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma EN 13432 (3).	
19	Informazioni da riportare sulla confezione (punto 8 GUCE L 196/32)	Sul prodotto devono figurare le indicazioni (o testi equivalenti) indicati nella Decisione.	
20	Informazioni da apporre sul marchio di qualità ecologica (punto 9 GUCE L 196/33)	Nel riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo: – esiguo inquinamento idrico e atmosferico, – riduzione delle sostanze nocive.	
21	Parametri che contribuiscono alla durata (punto 10 GUCE L 196/33)	Le calzature da lavoro e le calzature di sicurezza devono recare il marchio CE [a norma della direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Tutti gli altri tipi di calzature devono possedere i requisiti minimi indicati nella tabella.	



6. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

L'azienda richiedente il marchio Ecolabel dovrà inviare la seguente documentazione generale e tecnica. Il tutto costituisce il Dossier che è valutato in fase d'istruttoria da ISPRA al fine di ottenere il marchio Ecolabel.

Documentazione generale

La documentazione generale è costituita da:

- **Domanda di richiesta del marchio Ecolabel** (www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/files/ecolabel/procedure/Modellodomanda2972015ProdottiEcolabel.pdf);
- **Ricevuta del pagamento delle spese d'istruttoria**
<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/che-cos2019e-l2019ecolabel-dellunione-europea/costi-e-modalita-di-pagamento>);
- **Certificato d'iscrizione nel registro delle imprese** attestante l'assetto societario alla data della domanda;
- **Copia delle eventuali certificazioni** (facoltativo) di garanzia della qualità aziendale (ISO 9000) e certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS);

(vedi anche "Procedura per la concessione della licenza d'uso del Marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea - Ecolabel UE - e per la vigilanza sul corretto uso della stesso" scaricabile dal link:

www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/files/ecolabel/procedure/procedura-ecolabel).

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica è costituita da:

- **Formulario tecnico**

Il formulario tecnico ha lo scopo di sintetizzare in un unico documento tutte le informazioni relative alle calzature in termini qualitativi e quantitativi delle sostanze impiegate, del processo produttivo, dei criteri applicabili, dei valori da rispettare, dei risultati e dei rapporti di prova e del laboratorio che ha eseguito le prove.

Il formulario tecnico è specifico per ciascun gruppo di prodotto con riferimento alla Decisione della Commissione 2009/563/CE. Per ogni criterio, il richiedente deve indicare il riferimento degli allegati (es: numero del rapporto di prova o altri documenti aggiuntivi e Barrare la voce corrispondente) sotto la voce documenti da presentare. Il formulario deve essere datato e firmato dal rappresentante legale della società richiedente il marchio.



- **Dichiarazione**
Tutti i modelli (vedi - modelli di dichiarazioni da n°1 a15) dovranno essere compilati e dove indicato firmati dal rappresentante legale (allegare fotocopia del documento di identità del rappresentante legale).
- **Rapporti di prova prestazionali**
Allegare tutti i rapporti di prova emessi dai laboratori utilizzati, con la relativa fotocopia dell'attestato di accreditamento del laboratorio. L'azienda è tenuta a verificare la validità dell'accREDITAMENTO dei laboratori. Inoltre, devono essere presentate delle dichiarazioni attestanti l'indipendenza della società richiedente dal laboratorio e viceversa.

L'intero dossier deve essere inviato al:

**COMITATO ECOLABEL ECOAUDIT
SEZIONE ECOLABEL
c/o ISPRA**

Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

per informazioni:

tel. 0650073013
fax 0650072439
e-mail: segreteria.ecolabel@isprambiente.it



FORMULARIO TECNICO PER CALZATURE

Data

Firma del rappresentante legale



DATI RIASSUNTIVI DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELL'ECOLABEL

Nome e Cognome del rappresentante legale:

.....
.....

Nome e indirizzo dell'azienda:

.....
.....

Fabbricante Importatore

Altro (specificare)

Persona da contattare: Tel.....

Fax. Email:.....

Descrizione del prodotto

.....
.....
.....

Effettuato versamento intestato all'ISPRA sul C/C bancario 218550, presso l'Istituto Cassiere "Banca Nazionale del Lavoro": (Codice IBAN: IT 67 P 01005 03382 000000 218550; SWIFT CODE: BNL I I T R R) pari a 500 Euro.

SI NO

Laboratori utilizzati per test:

1. 2.
3.

COMPILAZIONE A CURA DI ISPRA

Numero dell'Istruttoria Data di presentazione

Responsabile dell'Istruttoria

Istruttoria sospesa il Motivo

Istruttoria ripresa il Istruttoria conclusa il

Esito : Positivo Negativo



1. INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO	
Nomi commerciali del prodotto	
Fabbricante	Nome e Cognome: Tel: Fax: e-mail:
Distributore	Nome: Referente: Tel: Fax: e-mail:
Paesi dove viene venduto	
Questa è il prima richiesta di certificazione Ecolabel per questo prodotto? Se questa non è la prima richiesta di certificazione, indicare quando e dove è avvenuta la prima richiesta.	SI/NO
Indicare se la certificazione per lo stesso prodotto è risultata positiva sotto altri schemi di concessione di etichettatura ambientale: Nordic Scheme Blue Angel Canadian ALTRO	



2. DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

In qualità di richiedente dell'etichetta Ecolabel, il sottoscritto dichiara di aver letto il Regolamento del Consiglio 1980/2000 e la Decisione della Commissione che stabilisce i criteri ecologici per la concessione del marchio Ecolabel Comunitario per il prodotto in questione e di aver letto il modello di contratto che verrà siglato tra il richiedente del marchio Ecolabel e l'Organismo Competente indicato nella Decisione della Commissione del 10 novembre 2000 n° 2000/729/CE.

Se la domanda per l'assegnazione del marchio Ecolabel avrà esito positivo, con la conseguente stipula del contratto per l'utilizzo del marchio Ecolabel per il prodotto specificato, il sottoscritto dichiara che il prodotto sarà conforme con i criteri e le condizioni stabilite nel contratto per l'utilizzo del marchio Ecolabel per l'intera durata del contratto.

Modifica del prodotto- posteriormente alla concessione del marchio ecolabel, l'azienda può modificare il prodotto purchè mantenga i criteri richiesti.

Il sottoscritto, concorda nel dovere di informare l'Organismo Competente di qualsiasi modifica apportata al prodotto, durante l'intero periodo di durata della licenza, prima di essere messo sul mercato. Dichiarando, inoltre, che, se necessario, verranno effettuate nuove prove sul prodotto che avrà subito una modificazione al fine di verificare il rispetto dei criteri Ecolabel. Qualora i cambiamenti eseguiti sul prodotto non rispettassero i criteri Ecolabel, il prodotto non sarà immesso sul mercato con il marchio Ecolabel.

Firma del legale rappresentante

Data:

Nome:

Timbro della ditta



**3. ESCLUSIONE DI INFORMAZIONI NON APPROPRIATE O
DICHIARAZIONI PUBBLICITARIE NON APPROPRIATE**

Questa dichiarazione deve essere completata dal fabbricante.

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara che il prodotto e le dichiarazioni pubblicitarie sono conformi alla Direttiva 84/450/CEE in riguardo alla pubblicità ingannevole.

Non verrà utilizzato nessun tipo di pubblicità o dichiarazione che possa ingannare il compratore del prodotto.

Il dossier contenente la documentazione dimostrante il rispetto dei criteri Ecolabel, include anche i documenti che giustificano la validità delle dichiarazioni, fatte sulla pubblicità del prodotto o sull'imballaggio del prodotto stesso, riguardanti gli aspetti ambientali.

Firma.....	Data:
Nome..... (lettere maiuscole)	

Timbro della ditta



4. SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TIPO DI PRODOTTO (nome commerciale):

.....
.....

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

.....
.....
.....
.....
.....

MODELLI	ARTICOLI	TIPOLOGIA D'USO	GAMMA DI MISURA

TIPO DI IMBALLAGGIO: (fornire una breve descrizione)

.....
.....
.....
.....
.....

**5. IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA CALZATURA
UTILIZZATI NELLA PRODUZIONE DEI MODELLI APPARTENENTI
ALLA LINEA DI PRODOTTI**

Materiali/Codice	Descrizione	Sub fornitore	Articoli in cui è utilizzato
Tomaio/			
Fodera/			
Sottopiede/			
Suola/			
Contrafforte/			
Intersuola/			
Occhielli metallici/			
Lacci/			
Componenti vari			

Devono essere indicati i materiali codificati impiegati per la costruzione dell'articolo con riferimento ai codici utilizzati nella descrizione dei materiali adoperati. (Compilare solo le voci applicabili).



SCHEDA TECNICHE DEI COMPONENTI

(compilare e riprodurre la seguente scheda per ogni componente)

Es: Tomaio/codice

Descrizione:
Identificazione subfornitore/produttore /fabbricante:
Individuazione modelli/articolo in cui è utilizzato:
Categoria in base alla classificazione prestazionale:

Applicabilità dei criteri ecologici:

- Criterio nr. 1a GUCE L 196/29
- Criterio nr. 1b GUCE L 196/29
- Criterio nr. 1c GUCE L 196/29
- Criterio nr. 2 GUCE L 196/29
- Criterio nr.

Criterio	REQUISITI	RISULTATI
1a) Sostanze pericolose nel prodotto finale	Per le calzature di cuoio, nel prodotto finale deve essere assente il cromo VI.	
1b) Sostanze pericolose nel prodotto finale	Nei materiali utilizzati per l'assemblaggio del prodotto o nel prodotto finale devono essere assenti arsenico, cadmio e piombo	
1c) Sostanze pericolose nel prodotto finale	La formaldeide libera e idrolizzata contenuta nelle componenti della calzatura non deve essere superiore ai seguenti limiti:	



2 Riduzione del consumo idrico (soltanto per la concia del cuoio e delle pelli)	Per la concia del cuoio e delle pelli ¹ non si devono superare i seguenti limiti di consumo idrico: Per cuoio 35 m³/t , Per tessili 55 m³/t ,	
--	--	--

Dichiarazione (rif. modello n°)

Rapporto di prova
allegato n°

¹ Il cuoio è il rivestimento esterno del corpo di animali maturi o adulti delle specie di più grosse dimensioni, per esempio bovini, cavalli, cammelli, elefanti ecc. Le pelli sono il rivestimento esterno del corpo di animali delle specie di dimensioni più piccole, per esempio ovini e capre, o di animali immaturi delle specie di più grosse dimensioni, per esempio vitelli. Sono incluse tra le pelli quelle di suini, rettili, uccelli e pesci (libera traduzione dall'*International Glossary of Leather Terms, ICT* – Glossario internazionale dei termini del cuoio).



6. PROCESSO PRODUTTIVO E CONTROLLO DI QUALITA'

Devono essere descritte le diverse fasi del processo produttivo del prodotto, allegando la necessaria documentazione.

Descrizione sintetica del processo produttivo:

.....
.....
.....
.....
.....

PIANO DI CONTROLLO

Controllo	Procedura	Frequenza controlli

Firma.....

Nome (lettere maiuscole)

Data:

Timbro della ditta

Nota: In tale scheda dovrà essere descritto, anche attraverso uno schema a blocchi, il /i processo/i di lavorazione. In particolare dovrà essere descritto un piano di controllo di qualità indicando le fasi di verifica del prodotto e la frequenza dei controlli, allo scopo di garantire il rispetto dei criteri Ecolabel durante il periodo di concessione dell'etichetta. Tale piano sarà finalizzato anche all'individuazione di punti di controllo per le eventuali attività di controllo eseguite dall'ISPRA.

Nota: "Inviare presso l'Istituto annualmente una dichiarazione con l'indicazione del numero di articoli Ecolabel venduti e il fatturato annuale. Tali dati dovranno essere forniti seguendo le "Statistical Units" riportate nell'allegato 7 del manuale del richiedente".

SCHEDA TECNICA DEGLI ARTICOLI

(compilare e riprodurre la seguente scheda per ogni articolo)

Articolo:
Descrizione dell'articolo:
Elenco dei materiali utilizzati con i relativi codici:
Allegare fotografica dell'articolo:

1 Sostanze pericolose nel prodotto finale

(punto 1a GUCE L 196/29)

a) Per le calzature di cuoio, nel prodotto finale deve essere assente il cromo VI.

	REQUISITI	RISULTATI
cromo (VI)²	ASSENTE	

(Nota: possono esservi difficoltà di misurazione dovute a eventuali interferenze nel corso dell'analisi di alcuni tipi di cuoio colorato.).

Documenti da presentare:

Rapporto di prova
allegato n°

1 Sostanze pericolose nel prodotto finale

(punto 1b GUCE L 196/29)

b) Nei materiali utilizzati per l'assemblaggio del prodotto o nel prodotto finale devono essere assenti arsenico, cadmio e piombo.

	REQUISITI	RISULTATI
arsenico, cadmio e piombo	assenti	

² metodo della norma EN ISO 17075 (limite di rilevamento: 3 ppm). Nella preparazione del campione si devono seguire le indicazioni della norma EN ISO 4044.

Documenti da presentare:

- Rapporto di prova**
allegato n°

Nota: Per questo criterio il metodo di prova è EN 14602:

- prova dei materiali per l'assemblaggio del prodotto. Le sostanze indicate nel criterio non devono essere rilevabili in nessuno dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto finale,
- prova del prodotto finale. Le sostanze indicate nel criterio non devono essere rilevabili nelle componenti della tomaia e della suola delle calzature previa separazione e frantumazione completa.

Per i prodotti in cuoio la preparazione del campione deve seguire la norma EN ISO 4044.

1 Sostanze pericolose nel prodotto finale
(punto 1c GUCE L 196/29)

c) La formaldeide libera e idrolizzata contenuta nelle componenti della calzatura non deve essere superiore ai seguenti limiti:

	REQUISITI	RISULTATI
nei materiali tessili³	ASSENTE	
nel cuoio⁴	150 ppm.	

Documenti da presentare:

- Rapporto di prova**
allegato n°

³ per i materiali tessili, EN ISO 14184-1 (limite di rilevamento: 20 ppm);

⁴ per il cuoio, EN ISO 17226-1 o 2.

**2 Riduzione del consumo idrico
(soltanto per la concia del cuoio e delle pelli)
(punto 2 GUCE L 196/30)**

Per la concia del cuoio e delle pelli⁵ non si devono superare i seguenti limiti di consumo idrico:

	REQUISITI	RISULTATI
per il cuoio	35 m³ /t,	
per le pelli	55 m³ /t,	

Documenti da presentare:

- Documentazione**
allegato n°
- Dichiarazione** (rif. modello n°7)
allegato n°

**3 Emissioni derivanti dalla produzione del materiale
(punto 3a b GUCE L 196/30)**

a) Se le acque reflue degli impianti di concia del cuoio e delle pelli e delle industrie tessili sono scaricate direttamente in acqua dolce, il contenuto di domanda chimica di ossigeno (COD) non deve superare 250 mg COD per 1 litro di acqua scaricata.

Tale criterio non si applica se le acque reflue degli impianti di concia del cuoio e delle pelli sono scaricate in un impianto/infrastruttura comunale di acque reflue, purché si possa dimostrare:

- che è autorizzato lo scarico di acque reflue dall'impianto di concia del cuoio e delle pelli nel sito comunale delle acque reflue,
- che l'infrastruttura comunale di trattamento delle acque reflue è operativa e che il successivo scarico delle acque trattate nel sistema di acqua dolce soddisfa le norme minime comunitarie di cui alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio.

⁵ Il cuoio è il rivestimento esterno del corpo di animali maturi o adulti delle specie di più grosse dimensioni, per esempio bovini, cavalli, cammelli, elefanti ecc. Le pelli sono il rivestimento esterno del corpo di animali delle specie di dimensioni più piccole, per esempio ovini e capre, o di animali immaturi delle specie di più grosse dimensioni, per esempio vitelli. Sono incluse tra le pelli quelle di suini, rettili, uccelli e pesci (libera traduzione dall'*International Glossary of Leather Terms, ICT* – Glossario internazionale dei termini del cuoio).



Se le acque reflue sono scaricate in un'infrastruttura comunale di trattamento delle acque reflue, si deve presentare la documentazione dell'autorità competente attestante che lo scarico è autorizzato e che l'impianto comunale è operativo e soddisfa le norme minime di cui alla direttiva 91/271/CEE.

	REQUISITI	RISULTATI
COD 6	≤ 250 mg COD per 1 litro di acqua scaricata.	

Documenti da presentare:

- Rapporto di prova**
allegato n°
- Documentazione**(rif. modello n°8-9)
allegato n°

b) Le acque reflue degli impianti di concia dopo il trattamento devono contenere meno di 1 mg di cromo (III)/l.

	REQUISITI	RISULTATI
cromo (III)⁷	≤ 1 mg	

Documenti da presentare:

- Rapporto di prova**
allegato n°
- Documentazione**(rif. modello n°8-9)
allegato n°

⁶ Metodo di prova: COD: ISO 6060 — Qualità dell'acqua, determinazione della domanda chimica di ossigeno.

⁷ Metodi di prova: ISO 9174 oppure EN 1233 oppure EN ISO 11885 per il cromo.

4. Utilizzo di sostanze pericolose
(fino al momento dell'acquisto)
(punto 4a GUCE L 196/30)

Non devono essere impiegati pentaclorofenolo (PCP) né tetraclorofenolo (TCP) né i loro sali ed esteri.

Documenti da presentare:

- Rapporto di prova**⁸
allegato n°
- Dichiarazione** (rif. modello n°10)
allegato n°

5. Utilizzo di sostanze pericolose
(fino al momento dell'acquisto)
(punto 4b GUCE L 196/30)

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possano originare una delle seguenti ammine aromatiche:

- 4-amminodifenile (92-67-1)
- benzidina (92-87-5)
- 4-cloro-o-toluidina (95-69-2)
- 2-naftilammina (91-59-8)
- o-ammino-azotoluene (97-56-3)
- 2-ammino-4-nitrotoluene (99-55-8)
- p-cloroanilina (106-47-8)
- 2,4-diamminoanisolo (615-05-4)
- 4,4'-diamminodifenilmetano (101-77-9)
- 3,3'-diclorobenzidina (91-94-1)
- 3,3'-dimetilbenzidina (119-93-7)
- 3,3'-dimetil-4,4-diamminodifenilmetano (838-88-0)
- p-cresidina (120-71-8)
- 4,4'-metilene-bis-(2 cloroanilina) (101-14-4)

⁸ il rapporto della prova effettuata secondo i seguenti metodi: per il cuoio, EN ISO 17070 (limite di rilevamento: 0,1 ppm); per i materiali tessili, XP G 08-015 (limite di rilevamento: 0,05 pp)

- 4,4'-ossidianilina (101-80-4)
- 4,4'-tiodianilina (139-65-1)
- o-toluidina (95-53-4)
- 2,4-diamminotoluene (95-80-7)
- 2,4,5-trimetilanilina (137-17-7)
- 4-amminoazobenzene (60-09-3)
- o-anisidina (90-04-0)

Documenti da presentare:

Rapporto di prova⁹
allegato n°

o

Dichiarazione (rif. modello n°10)
allegato n°

**6. Utilizzo di sostanze pericolose
(fino al momento dell'acquisto)
(punto 4c GUCE L 196/31)**

Le seguenti N-nitrosammine non devono essere rilevabili nelle componenti in gomma:

- N-nitrosodimetilammina (NDMA),
- N-nitrosodietilammina (NDEA),
- N-nitrosodipropilammina (NDPA),
- N-nitrosodibutilammina (NDBA),
- N-nitrosopiperidina (NPIP),
- N-nitrosopirrolidina (NPYR),
- N-nitrosomorfolina (NMOR),

⁹ Metodi di prova: per il cuoio, CEN ISO TS 17234 (limite 30 ppm (nota: falsi positivi sono possibili nel caso del 4-amminoazobenzene, del 4-amminodifenile e della 2-naftilammina: si raccomanda quindi di effettuare una prova di conferma); per i materiali tessili, EN 14362 1 o 2 (limite 30 ppm (nota: falsi positivi sono possibili nel caso del 4-amminoazobenzene: si raccomanda quindi di effettuare una prova di conferma)).



- N-nitroso N-metil N-fenilammina (NMPHA),
- N-nitroso N-etil N-fenilammina (NEPHA).

Documenti da presentare:

- Rapporto di prova**¹⁰
allegato n°

**7. Utilizzo di sostanze pericolose
(fino al momento dell'acquisto)**
(punto 4d GUCE L 196/31)

Nel cuoio, nella gomma e nelle componenti tessili non devono essere utilizzati i cloroalcani C10-C13.

Documenti da presentare:

- Dichiarazione** (rif. modello n°10)
allegato n°

**8. Utilizzo di sostanze pericolose
(fino al momento dell'acquisto)**
(punto 4e GUCE L 196/31)

Non si devono utilizzare coloranti che rispondano ai criteri per essere classificati come cancerogeni, mutageni tossici per la riproduzione, rischiosi/pericolosi per l'ambiente con le seguenti frasi di rischio: R40, R45, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63 o R68 (o loro combinazioni). (Regole di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1) o alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

A titolo alternativo, si può prendere in considerazione la classificazione di cui nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341

Documenti da presentare:

- Dichiarazione** (rif. modello n°10)
allegato n°

¹⁰ metodo di prova EN 12868 (1999-12) oppure EN 14602.



**9. Utilizzo di sostanze pericolose
(fino al momento dell'acquisto)
(punto 4f GUCE L 196/31)**

Non si devono utilizzare l'alchilfenol etossilato (APE) né il perfluorooctano sulfonato (PFOS).

Documenti da presentare:

- Dichiarazione** (rif. modello n°10)
allegato n°

**10. Utilizzo di sostanze pericolose
(fino al momento dell'acquisto)
(punto 4g GUCE L 196/31)**

Non si devono utilizzare coloranti che rispondano ai criteri per essere classificati come sensibilizzanti per la cute (R43). (Regole di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE o alla direttiva 1999/45/CE).

A *titolo alternativo*, si può prendere in considerazione la classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. In tal caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali è attribuita, o può essere attribuita al momento della domanda, l'indicazione di rischio H317.

Documenti da presentare:

- Dichiarazione** (rif. modello n°10)
allegato n°

**11. Utilizzo di sostanze pericolose
(fino al momento dell'acquisto)
(punto 4h GUCE L 196/32)**

Ftalati: si possono utilizzare nel prodotto soltanto ftalati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e non sono stati classificati con le seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 e R52/53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE. Inoltre, non sono consentiti nel prodotto il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile).

Documenti da presentare:

- Dichiarazione** (rif. modello n°10)
allegato n°



**12. Utilizzo di sostanze pericolose
(fino al momento dell'acquisto)**
(punto 4i GUCE L 196/32)

Biocidi: è consentito l'utilizzo soltanto di prodotti biocidi contenenti sostanze attive biocide incluse nell'allegato I A della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e autorizzate per l'utilizzo nelle calzature.

Documenti da presentare:

Dichiarazione (rif. modello n°10)

allegato n°

**13. Utilizzo di composti organici volatili (COV)
nell'assemblaggio finale delle calzature**
(punto 5 GUCE L 196/32)

	REQUISITI	RISULTATI
L'utilizzo totale di COV nella produzione finale di calzature	≤ 20 g COV/paio	

Documenti da presentare:

Rapporto di prova
allegato n°

Calcolo COV¹¹
allegato n°

¹¹ Calcolo dell'utilizzo complessivo di VOC nella produzione finale delle calzature, corredato da eventuali dati giustificativi, risultati di prove e documentazione, effettuando il calcolo secondo la norma EN 14602 (è richiesta la registrazione degli acquisti di cuoio, adesivi e prodotti di finitura e della produzione di calzature relativa ad almeno gli ultimi sei mesi)

14. Consumo di energia (punto 6 GUCE L 196/32)

Si deve dichiarare il consumo di energia nella fase di fabbricazione.

Indicazioni tecniche per il calcolo del consumo energetico

Il calcolo del consumo di energia si riferisce soltanto all'assemblaggio (fase della fabbricazione) del prodotto finale.

Il consumo medio di energia elettrica (AEC) per ogni paio di calzature può essere calcolato nei due seguenti modi.

In base alla produzione giornaliera complessiva di calzature realizzata nell'impianto:

- **MJ dp** = quantitativo medio di energia (elettricità + combustibili fossili) utilizzato nella produzione giornaliera (calcolato su base annuale),
- **N** = numero di paia di calzature prodotte al giorno (calcolato su base annuale).

$$AEC = \frac{MJ dp}{N}$$

In base alla produzione, realizzata nell'impianto, di calzature alle quali è stato attribuito il marchio di qualità ecologica:

MJ ep = quantitativo medio di energia (elettricità + combustibili fossili) utilizzato giornalmente nella produzione delle calzature alle quali è stato attribuito il marchio di qualità ecologica (calcolato su base annuale),

N ep = numero medio di paia di calzature prodotte alle quali è stato attribuito il marchio di qualità ecologica (calcolato su base annuale).

$$AEC \frac{1}{4} = \frac{MJ ep}{N ep}$$

Documenti da presentare:

- Documentazione** (rif. modello n°12)
allegato n°



15. Imballaggio del prodotto finale (punto 7 GUCE L 196/32)

Se per l'imballaggio finale delle calzature si utilizzano:

- scatole di cartone, queste devono essere costituite al 100% da materiale riciclato;
- scatole di plastica, queste devono essere costituite almeno al 75 % da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma EN 1343¹²

Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi primari , secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Documenti da presentare:

- Dichiarazione** (rif. modello n°13)
allegato n°
- Campione dell'Imballaggio**
allegato n°

16. Informazioni da riportare sulla confezione (punto 8 GUCE L 196/33)

Istruzioni per gli utenti

Sul prodotto devono figurare le seguenti indicazioni (o testi equivalenti):

- «Queste calzature sono state trattate per migliorarne l'impermeabilità e non richiedono ulteriore trattamento.» (Tale criterio si applica soltanto alle calzature trattate per renderle impermeabili).
- «Se possibile, le calzature devono essere riparate e non gettate via: è meno dannoso per l'ambiente.»
- «Quando si gettano calzature, utilizzare i rispettivi servizi locali di riciclaggio, se disponibili.»

¹² EN 13432 «Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradabilità — Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi».



Informazioni sul marchio di qualità ecologica

Sull'imballaggio deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente):

«Altre informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica si trovano sul sito web <http://www.ecolabel.eu>»

Informazioni per i consumatori

Sull'imballaggio si deve apporre un riquadro nel quale i richiedenti espongono la loro metodologia ai fini della sostenibilità ambientale.

Documenti da presentare:

- Dichiarazione** (rif. modello n°14)
allegato n°
- Campione dell'imballaggio e informazioni presenti sul prodotto**
allegato n°

Informazioni che figurano sul marchio di qualità ecologica (punto 9 GUCE L 196/33)

Nel riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo:

- esiguo inquinamento idrico e atmosferico,
- riduzione delle sostanze nocive.

Documenti da presentare:

- Dichiarazione** (rif. modello n°15)
allegato n°
- Campione dell'imballaggio**
allegato n°

10. Parametri che contribuiscono alla durata (punto 10 GUCE L 196/33)

Le calzature da lavoro e le calzature di sicurezza devono recare il marchio CE [a norma della direttiva 89/686/CEE del Consiglio .

Tutti gli altri tipi di calzature devono possedere i requisiti minimi indicati nella tabella presente nella Decisione 2009/563/CE .

Utilizzando i seguenti metodi di prova.

Metodo di prova	Componenti
EN 13512	Tomaia — Resistenza alla flessione
EN 13571	Tomaia — Resistenza alla lacerazione
EN 17707	Suola esterna — Resistenza alla flessione
EN 12770	Suola esterna — Resistenza all'abrasione
EN 17708	Calzature complete — Distacco tomaia/suola
EN 12771	Suole esterne — Resistenza alla lacerazione
EN ISO 17700	Tomaie e fodere e sottopiedi di pulizia — Solidità del colore allo sfregamento.

Documenti da presentare:

- Rapporto di prova**
allegato n



**Modelli di documentazione da compilare da parte del
richiedente per il Marchio Ecolabel
per calzature**



7. RIDUZIONE DEL CONSUMO IDRICO

(SOLTANTO PER LA CONCIA DEL CUOIO E DELLE PELLI)

Questa dichiarazione deve essere completata dal fornitore

Concerie:

Componenti forniti al richiedente:

Il sottoscritto dichiara che il consumo idrico è:

.

per il cuoio m³/t,

per i tessili m³/t,

Si allega inoltre la relativa documentazione:

Allegato n°

Allegato n°

Allegato n°

Firma.....

Nome..... (lettere maiuscole)

Data:

Timbro della ditta



8. EMISSIONI DOVUTE

ALLA PRODUZIONE DEL MATERIALE

Riportare i valori di COD richiesti in base alla legge italiana DLgs 11-5-1999 n°152. Questa dichiarazione deve essere completata dall'azienda.

Concerie:

Componenti forniti al richiedente:

Dichiarazione del rispetto dei limiti di COD in uscita del depuratore, stabiliti dalla legge italiana sugli scarichi DLgs 11-5-1999 n°152, indicando anche i valori di COD minimi e massimi all'ingresso dell'impianto di depurazione.

Il sottoscritto dichiara che i propri fornitori rispettano limiti di COD in uscita del depuratore, stabiliti dalla legge italiana sugli scarichi DLgs 11-5-1999 n°152.

Si allega inoltre le dichiarazioni dei fornitori con i relativi valori COD:

Allegato n°

Allegato n°

Allegato n°

Firma.....

Nome..... (lettere maiuscole)

Data:

Timbro della ditta



**9. EMISSIONI DOVUTE
ALLA PRODUZIONE DEL MATERIALE
FORNITORI**

Riportare i valori di COD richiesti in base alla legge italiana DLgs 11-5-1999 n°152. Questa dichiarazione deve essere completata dai fornitori.

Conceria:

Componenti forniti al richiedente:

Impianto di depurazione utilizzato è:

proprio

consortile

Per impianti comunali si deve allegare la documentazione dell'autorità competente attestante che lo scarico è autorizzato e che l'impianto comunale è operativo e soddisfa le norme minime di cui alla direttiva 91/271/CEE.

Allegato n°

Dichiarazione del rispetto dei limiti di COD in uscita del depuratore, stabiliti dalla legge italiana sugli scarichi DLgs 11-5-1999 n°152, indicando anche i valori di COD minimi e massimi all'ingresso dell'impianto di depurazione.

valore COD minimo.....

valore COD massimo.....

Prove di determinazione del COD eseguite secondo il metodo di prova: ISO 6060

Allegato n°

Il sottoscritto dichiara che le acque reflue degli impianti di concia dopo il trattamento contengono meno di 1 mg di cromo (III)/l.

Allegato n°

Firma.....

Nome..... (lettere maiuscole)

Data:

Timbro della ditta



**10. USO DI SOSTANZE PERICOLOSE
(FINO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO)**

Non devono essere impiegate le sostanze sotto elencate. Questa dichiarazione deve essere completata dall'azienda e/o i suoi fornitori .

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara che per la fabbricazione del prodotto i seguenti criteri sono soddisfatti :

- non sono impiegate le sostanze indicate al punto 4a GUCE L 196/30
- non sono impiegate le sostanze(coloranti) indicate al punto 4b GUCE L 196/30
- non sono impiegate le N-nitrosammine (per componenti in gomma) indicate al punto 4c GUCE L 196/30
- Nel cuoio, nella gomma e nelle componenti tessili non sono stati utilizzati i cloroalcani C10-C13
- non sono impiegate i coloranti con le frasi di rischio indicate al punto 4e GUCE L 196/30
- non sono stati utilizzati l'alchilfenol etossilato (APE) né il perfluorooctano sulfonato (PFOS).
- non sono impiegate i coloranti con le frasi di rischio indicate al punto 4g GUCE L 196/30
- i biocidi utilizzati sono conformi al punto 4i GUCE L 196/30

Barrare la voce corrispondente

Firma.....

Nome..... (lettere maiuscole)

Data:

Timbro della ditta



12. CONSUMO ENERGETICO

Questa dichiarazione deve essere completata dall'azienda

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara che per il prodotto il consumo energetico è:

MJ dp (indicare valore) / **N**(indicare valore) = **AEC**

_MJ ep (indicare valore) / **Nep**(indicare valore) = **AEC 1/4**

Si allega calcolo in dettaglio.

.

Barrare la voce corrisponde

Firma.....

Nome..... (lettere maiuscole)

Data:

Timbro della ditta



13. IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO FINALE

Il prodotto deve rispettare il criterio relativo all'imballaggio finale del prodotto. Questa dichiarazione deve essere completata dall'azienda. L'azienda deve inoltre fornire un campione dell'imballaggio del prodotto.

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara quanto segue:

- Le scatole di cartone utilizzate per l'imballaggio finale delle calzature sono costituite da..... %(indicare la percentuale contenuta di materiale riciclato)

- Le borse di plastica utilizzate per l'imballaggio finale delle calzature sono costituite da %(indicare la percentuale contenuta di materiale riciclato)

Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi primari , secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Barrare la voce corrispondente

Firma.....

Nome..... (lettere maiuscole)

Data:

Timbro della ditta



14. INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULLA CONFEZIONE

Le seguenti informazioni devono apparire sul prodotto in un modo chiaro e visibile ai consumatori. Questa dichiarazione deve essere compilata dall'azienda, allegando un campione dell'imballaggio del prodotto e le informazioni allegate al prodotto.

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara che sul prodotto o sull'imballaggio sono indicate le seguenti informazioni:

- Queste calzature sono state trattate per migliorarne l'impermeabilità. Esse non necessitano di ulteriore trattamento. (Tale criterio si applica soltanto alle calzature trattate per renderle impermeabili).
- Se possibile, le calzature devono essere riparate e non gettate via: è meno dannoso per l'ambiente
- Quando si gettano le calzature, si prega di utilizzare gli adeguati impianti di riciclaggio locali, qualora questi siano disponibili.
- Sull'imballaggio figura il seguente testo (o un testo equivalente):
«Altre informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica si trovano sul sito web <http://www.ecolabel.eu>»
- specificare se le diciture sono diverse:
.....
.....

Barrare la voce corrispondente

Firma.....

Nome..... (lettere maiuscole)

Data:

Timbro della ditta



15. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

Le seguenti informazioni devono apparire sull'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio. Tali informazioni devono essere scritte in un modo chiaro e visibile ai consumatori. Questa dichiarazione deve essere compilata dall'azienda.

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara che nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica contiene il seguente testo: (inserire il testo):

IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA



*

- esiguo inquinamento idrico e atmosferico,
- riduzione delle sostanze nocive.

Attribuito a beni e servizi che soddisfano i requisiti ambientali del sistema dell'EU di marchio di qualità ecologica

Numero di registrazione

Firma.....

Nome (lettere maiuscole)

Data:

Timbro della ditta